



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile

Riunita in persona dei signori Magistrati:

Dott.ssa **Maria Mitola** Presidente
Dott.ssa **Alessandra Piliago** Consigliere
Dott. **Gaetano Labianca** Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di impugnazione iscritta al n. R.G. 1392/2021,
promossa

da

F.Ili Totaro s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore Giandonato Totaro, rappresentata e difesa dai Prof. avv.ti Giuseppe Ruffini e Francesco Saverio Costantino e Martina Silvestrini, elettivamente domiciliata in Bari alla via Argiro 90;

- Impugnante -

contro

Giandonato Totaro, Biagio Totaro e Maria Totaro, rappresentati e difesi dal prof. Avv. Vincenzo Vito Chionna ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;

-Impugnata -

avverso

Il lodo arbitrale del Collegio arbitrale costituito il 15.1.2019 e composto dal Prof. Gaetano Piepoli (Presidente), dal Prof. Sabino Fortunato e dal Prof. Michele Lobuono, sottoscritto in data 3-4/6/2010.

Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui al verbale di udienza svolta in modalità cartolare del 6.6.2023.

Svolgimento del processo.

Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., la società F.Ili Totaro s.r.l. in liquidazione, premesso:





- che, con atto di accesso a giudizio arbitrale e contestale nomina di arbitro notificato alla F.Ili Totaro s.r.l. in data 4.11.2008, i sigg. Giandomenico, Biagio e Maria Totaro introducevano il giudizio arbitrale di cui all'art. 23 dello statuto della società, chiedendo di voler:

i) accertare e dichiarare, a far data dal 5 dicembre 2007, la legittima partecipazione pro-quota al capitale sociale degli allora attori Giandomenico, Biagio e Maria Totaro, a titolo di successione *mortis causa* del socio Antonio Totaro, per € 2.368,89 ciascuno;

ii) conseguentemente, sentir ordinare alla F.Ili Totaro s.r.l. di rettificare l'avvenuta iscrizione unitaria dell'erede Antonio Totaro nel libro soci, procedendo invece all'iscrizione dei nominativi Giandomenico Totaro, Biagio Totaro, Maria Totaro nonché di Donata Pinelli, far data dal 28 gennaio 2008;

iii) accertare e dichiarare la validità del recesso esercitato dagli allora attori in data 25 marzo 2008 e procedere alla liquidazione della quota sociale in favore degli stessi, determinandone il valore per ciascuno a norma di legge e di statuto;

iv) condannare la F.Ili Totaro al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale così liquidate;

v) accertare e dichiarare la responsabilità della F.Ili Totaro per il grave e ingiusto danno arrecato agli attori, per non aver spontaneamente e tempestivamente tenuto le condotte sopra richieste, da quantificarsi per ciascun attore in euro 150.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 28 gennaio 2008 al saldo, nonché il rimborso delle spese legali e di funzionamento del Collegio arbitrale, con gli accessori di legge;

- che si costituiva nel giudizio arbitrale, chiedendo:

a) di accertare e dichiarare la legittimità della iscrizione unitaria nel libro soci degli eredi di Antonio Totaro;

b) di accertare e dichiarare l'invalidità del recesso frazionato esercitato dagli attori;

c) di dichiarare non dovuto alcun importo a titolo di liquidazione della quota sociale né a titolo di risarcimento del danno;





d) in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare la responsabilità di Antonio Totaro per lo svolgimento di attività concorrenziale con quella della F.Ili Totaro s.r.l. di cui era socio amministratore e legale rappresentante e, per l'effetto, condannare gli attori al risarcimento del danno;

- che, nel corso del giudizio arbitrale, veniva ammessa consulenza tecnica d'ufficio affinché, impregiudicata ogni decisione diritto di merito, venisse quantificato il valore della quota di partecipazione al capitale sociale che avrebbe dovuto eventualmente liquidarsi a favore degli eredi recedenti;


- che, con lodo del 3-4 giugno 2010, il Collegio arbitrale indicato in epigrafe, accertata la legittimità del recesso dalla società esercitato dai signori Giandonato, Biagio e Maria Totaro (quali eredi del sig. Antonio Totaro), determinava il valore della quota di ciascuno di essi in euro 407.745,34, condannando al contempo ciascuno degli attori a rifondere alla società danni per concorrenza sleale posta in essere dal sig. Antonio Totaro nella misura di € 2.222,22 cadauno, e a restituire maggiori versamenti percepiti dal medesimo per euro 4.081,88 cadauno, nonché la restituzione dell'autovettura Volkswagen tg CK 089 RB, di proprietà della società;

- che, con atto di citazione per impugnazione di lodo arbitrale notificato in data 19 luglio 2011, proponeva impugnazione per nullità avverso il predetto lodo, censurandolo con due distinti motivi di impugnazione:

a) con riferimento all'articolo 829, comma 1, nn. 5, 9 e 11 c.p.c. in relazione alla determinazione del *quantum* della liquidazione della quota di partecipazione al capitale sociale dei soci receduti, odierni impugnati;

b) con riferimento all'articolo 829, comma 1, nn. 5 e 11 e 829, comma tre, secondo periodo, c.p.c., per violazione degli artt. 1226 c.c. e 114 c.p.c., in relazione alla liquidazione del danno subito dalla F.Ili Totaro s.r.l., valutato in via equitativa in (soli) € 10.000,00, in conseguenza della condotta concorrenziale posta in essere dal defunto Antonio Totaro, al tempo socio, amministratore e legale rappresentante, il quale, come riconosciuto nel lodo, fin dal 2004 contribuì attivamente all'avvio di una società destinata a svolgere attività concorrenziale con quella da lui amministrata;





- che, con comparsa di risposta depositata in data 16 gennaio 2012, si costituivano in giudizio Giandonato, Biagio e Maria Totaro, quali eredi di Antonio Totaro, chiedendo di rigettare integralmente l'appello proposto ed eccependo in particolare:

i) l'inammissibilità dell'impugnazione per avvenuta acquiescenza al lodo arbitrale impugnato ex art. 329 c.p.c.;

ii) l'inammissibilità, oltre alla infondatezza nel merito, del primo motivo di impugnazione proposto, per essere lo stesso asseritamente unicamente diretto a censurare una valutazione di merito compiuta dal collegio arbitrale e, prima ancora, dal consulente tecnico;

iii) l'inammissibilità, oltre alla infondatezza nel merito, del secondo motivo di impugnazione proposto, per diversi concorrenti profili, in particolare per violazione delle regole di diritto (per non aver le parti espressamente previsto la violazione delle regole di diritto nella clausola compromissoria) e perché la stessa era stata diretta a censurare non un errore di diritto ma una valutazione di merito;

- che, con sentenza n. 1057 del 28 giugno 2014, la Corte di Appello di Bari respingeva l'impugnazione proposta, rilevando che i motivi di impugnazione per nullità proposti erano inammissibili;

- che, avverso la predetta sentenza, proponeva ricorso per Cassazione, censurando il provvedimento impugnato con tre motivi, due dei quali integralmente accolti dalla Corte di Cassazione con ordinanza 14041/2021, pubblicata il 21 maggio 2021;

- che, più precisamente:

a) aveva lamentato la nullità della sentenza per aver la Corte d'appello omesso di pronunciarsi sulle doglianze proposte ai sensi dell'articolo 829 comma tre, c.p.c., avendole erroneamente dichiarate inammissibili per difetto di specificità dei motivi di impugnazione del lodo;

b) aveva poi lamentato che la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibili le censure proposte ex articolo 829, comma 3, c.p.c., ritenendo che gli articoli 1226 del cod. civ. e 114 c.p.c. non fossero norme di ordine pubblico,





quantunque in considerazione dell'anteriorità della clausola arbitrale alla novella del 2006;

c) aveva altresì lamentato che la Corte aveva dichiarato le sollevate censure inammissibili e, in particolare, l'articolo 1226 del cod. civ. non oggetto di autonoma violazione, ma quale "riflesso del vizio di motivazione", sebbene nella specie fosse stato allegato che l'arbitro aveva proceduto ad una valutazione arbitraria e non equitativa del danno, non avendo preso in esame alcun indice o elemento di fatto;

d) aveva poi lamentato l'erroneità di quanto affermato dalla Corte d'appello circa l'assorbimento della predetta declaratorie di inammissibilità rispetto all'eccezione di acquiescenza della società dedotta dagli intimati, non potendo avere alcun rilievo a questo fine la circostanza che la società avesse deliberato di dare esecuzione al lodo impugnato;

e) aveva lamentato la nullità della sentenza per avere la Corte d'appello ommesso di pronunciare sulle doglianze proposte ai sensi dell'articolo 829, comma 1, n. 5 in relazione all'articolo 823 c.p.c., avendole erroneamente dichiarate inammissibili, posto che, dal tenore letterale dell'impugnazione, era chiaramente evincibile come avesse contestato l'assenza del requisito della motivazione di cui all'articolo 823, n. 5 c.p.c.;

- che la Corte di Cassazione aveva ritenuto anzitutto fondato il primo motivo di ricorso accogliendo la prima, seconda e terza doglianza e ritenendo assorbita la quarta rinviando la causa avanti alla Corte d'appello di Bari in altra composizione perché procedesse alla rinnovazione del giudizio e pure alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;

- che, con il presente atto, intendeva riassumere il giudizio di impugnazione per sentire dichiarare la nullità dell'atto arbitrale emesso dal collegio arbitrale in data del 4 giugno 2010 non notificato per i seguenti motivi:

1. nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 5) in relazione all'articolo 823, n. 5 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione con riferimento alla liquidazione della quota di partecipazione al capitale sociale dei soci receduti Giandonato, Biagio e Maria Totaro, avendo il Collegio da un lato acriticamente recepito la gran parte delle affermazioni del





CTU senza farsi carico delle puntuali osservazioni formulate da parte della difesa della società; e, dall'altro, nella misura in cui si era discostato dalla determinazione del CTU, fornendo una motivazione apparente a sostegno delle ragioni della limitazione di tale scostamento;

2. nullità del lodo ex articolo 829, comma 1, n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 823, n. 5 c.p.c. ed ex art. 829, comma 3, c.p.c., nella parte in cui - pur ammettendo la responsabilità degli eredi Totaro per la condotta anticoncorrenziale tenuto dal padre - aveva quantificato il danno cagionato in soli euro 10.000,00, con violazione degli articoli 1226 del cod. civ. e dell'art. 114 c.p.c.;

Tanto premesso, chiedeva che venisse accertata e dichiarata la nullità del lodo impugnato per le ragioni esposte e, nel merito, che venisse liquidata la quota di partecipazione al capitale sociale dei soci receduti nella minore somma di euro 282.796,00 ciascuno; per l'effetto, chiedeva di sentirli condannare i predetti soci receduti alla restituzione di euro 124.949,34 ciascuno, già corrisposti agli stessi ed eccedenti il dovuto, nonché di sentirli condannare al pagamento, in via solidale tra loro, a titolo di debito ereditario derivante dalla violazione del divieto di concorrenza da parte del de cuius, della ulteriore somma di euro 290.000,00, oltre alle spese competenze ed onorari del giudizio arbitrale, del giudizio di impugnazione concluso con sentenza 1057/2021, del giudizio di Cassazione e di quello di rinvio.

Si costituivano ritualmente Giandonato, Biagio e Maria Totaro, che resistevano all'impugnazione eccependo:

- in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per avvenuta acquiescenza ex art. 329 c.p.c. da parte dell'appellante F.Ili Totaro s.r.l., avendo questa espressamente e consapevolmente eseguito integralmente il lodo arbitrale poi impugnato, in quanto in data 13 agosto 2010 aveva pagato a ciascuno di loro la somma di € 349.869,18= riconosciuta dal lodo arbitrale impugnato, al netto di imposte e, soprattutto, di quanto parzialmente compensato con il





credito complessivo di € 21.612,30= verso gli stessi, sancito dallo stesso lodo arbitrale sia a titolo di debito ereditario, derivante dalla violazione del divieto di concorrenza da parte del de cuius, Antonio Totaro (€ 2.222,22= ciascuno), sia a titolo di debito ereditario derivante dai maggiori versamenti eseguiti dalla F.Ili Totaro s.r.l. per il trattamento di fine mandato del sig. Antonio Totaro (€ 4.981,88= ciascuno);

- l'inammissibilità ed infondatezza anche nel merito dei motivi d'appello, perché nessuno dei due rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 829 c.p.c., non costituendo validi motivi di impugnazione quelli che pretendevano di fornire un'interpretazione nel merito, alternativa e diversa rispetto a quella adottata dagli arbitri;
- l'infondatezza anche nel merito del primo motivo di appello, posto che la motivazione della sentenza di rigetto dell'appello – seppur "stringata" – era essenzialmente congrua nell'affermare l'infondatezza di ogni motivo di appello;
- che il lodo oggetto di impugnazione risultava provvisto in modo più che esaustivo della motivazione, tant'è che la società appellante non aveva fatto alcun riferimento, neppure generico, a dette eventuali - quanto inesistenti - omissioni;
- che era infondato anche il secondo motivo di appello, fondato sulla presunta nullità del lodo arbitrale del 4 giugno 2010 ex art. 829, primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 823, n. 5, c.p.c. ed ex art. 829, terzo comma, c.p.c., posto che la decisione del Collegio di quantificare i suddetti danni in termini di equità nella forfetaria somma di € 10.000,00= (debito ereditario poi imputato pro quota e in via paritaria ai tre fratelli Totaro), pur contestabile in punto di *an*, era stata ampiamente motivata e da considerare corretta, soprattutto perché frutto di una espressa richiesta della società appellante, che peraltro – pur esclusivamente onerata – nel giudizio arbitrale non aveva fornito la benché minima prova;





- che il Collegio aveva motivato espressamente che ciò avveniva “*in mancanza di prova del quantum di tale pregiudizio economico*” e in considerazione della circostanza che la T.O.P. s.r.l. aveva effettivamente iniziato la propria attività d’impresa, come da visure camerali, solo a partire dal 2009;
- che quindi emergeva chiaramente la specificità della motivazione relativa alla quantificazione della suddetta somma, nonché la congruità ed esattezza del ragionamento seguito dal Collegio Arbitrale;
- che in ordine alla pretesa nullità del lodo ex art. 829, terzo comma, c.p.c., per la presunta violazione degli artt. 1226 c.c. e 114 c.p.c., era appena il caso di ribadire che la F.Ili Totaro s.r.l., in sede di giudizio arbitrale, non aveva fornito alcun elemento probatorio che consentisse agli arbitri di quantificare il danno e che la censura effettuata alla quantificazione operata dal Collegio era illegittima, atteso che la decisione adottata era motivata sulla base dell’unica circostanza di fatto fornita dalle parti, e riferita alla visura della T.O.P. s.r.l., risultata inattiva sino al 2008;
- che assolutamente irrivalenti e tardive erano pertanto le avverse nuove argomentazioni, formulate per la prima volta in sede di gravame dalla società e riferite:
 - a) alla fidelizzazione all’utilizzo dei carburanti Q8 di cui avrebbe beneficiato la T.O.P. s.r.l., in virtù delle campagne promozionali attivate dalla citata compagnia petrolifera presso i distributori facenti capo alla F.Ili Totaro s.r.l.;
 - b) alla forte politica di sconti sul prezzo del carburante operata dalla T.O.P. s.r.l. e poi consolidata tramite il rilascio di schede punti.

Tanto premesso, chiedevano:

1. in via preliminare, dichiararsi inammissibile e/o improcedibile l’appello proposto dalla F.Ili Totaro s.r.l. perché infondato e, così, con esso, ogni domanda, eccezione e richiesta ivi contenuta ed anche nell’atto di citazione





in riassunzione ex art. 392 c.p.c. della F.Ili Totaro s.r.l. e, per l'effetto, confermare il lodo arbitrale sottoscritto il 4 giugno 2010 dagli arbitri;

2. in ogni caso, rigettare anche nel merito integralmente l'appello proposto dalla F.Ili Totaro s.r.l. perché infondato e, così, con esso, ogni domanda, eccezione e richiesta ivi contenuta ed anche nell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. della F.Ili Totaro s.r.l. e, per l'effetto, confermare il lodo arbitrale sottoscritto il 4 giugno 2010 dagli Arbitri prof. Gaetano Piepoli (Presidente), prof. avv. Sabino Fortunato (Arbitro) e prof. avv. Michele Lobuono (Arbitro);

3. il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di ogni grado e fase giudizio, compresa quella di Cassazione che si chiedeva venisse liquidata a norma del D.M. n. 55/2014.

Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza collegiale del 6.06.2023, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che, con ordinanza n. 14041/2021, sul ricorso proposto dal liquidatore della società F.Ili Totaro in liquidazione, la Corte di Cassazione ha accolto la prima, seconda e terza doglianza del primo motivo di ricorso e il secondo motivo di ricorso, dichiarando inammissibile il terzo motivo e rinviando la causa dinanzi a questa Corte di Appello, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di rinvio.

In sintesi, la Corte d'Appello - negata la sindacabilità della questione afferente alla pretesa nullità della clausola compromissoria per tardività della relativa allegazione - aveva previamente rilevato l'inammissibilità (per difetto di specificità) degli svolti motivi di gravame, indicanti "*a grappolo un insieme di pretesi vizi della pronuncia arbitrale, sì da impedire di esaminare partitamente ciascuna doglianza, verificandosi anzitutto la corrispondenza al tipo previsto dall'art. 829 c.p.c.*"; indi, scrutinando in dettaglio ciascun motivo, aveva osservato, quanto al primo afferente la liquidazione della quota di recesso, che "*la società non aveva indicato quale dei numeri dell'art. 823 c.p.c. sarebbe stato richiamato attraverso l'indicazione del n. 5*





dell'art. 829 c.p.c." e che gli addebiti mossi alla CTU "non avevano nulla a che fare con la violazione del principio del contraddittorio prevista dal n. 9 dell'art. 829 c.p.c. e non provocavano la contraddittorietà tra specifiche statuizioni del lodo prevista dal n. 11829"; analoghi rilievi aveva poi enunciato riguardo al secondo motivo, riferito al danno da concorrenza sleale, osservando che la dedotta violazione dell'art. 829 c.p.c., comma 3, secondo periodo, riguardando norme di ordine pubblico, non investiva "gli invocati art. 1226 c.c. e art. 114 c.p.c. (che) non sono norme di ordine pubblico e, (che) comunque, nella prospettazione della società, erano stati violati non in via autonoma, ma solo in conseguenza del preteso vizio di motivazione".

Investita di tre motivi di ricorso, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio e specificato che:

- "il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati" (Cass., Sez. U, 6/05/2015, n. 9100);

- "la prospettazione "a grappolo" di una pluralità di censure non è perciò ragione di pregiudiziale inammissibilità del gravame quando, scandagliandone la formulazione, sia possibile scindere il contenuto cassatorio di ciascuna censura ed, indipendentemente dalla sua rubricazione e, ancor più, dalla correttezza dell'indicazione numerica adottata, sia identificabile, tra quelli enunciati dall'art. 360 c.p.c., e non diversamente dall'art. 829 c.p.c., il parametro normativo di riferimento; tanto più, se qui, come non manca di fare la sentenza impugnata, dopo aver più generalmente sentenziato l'inammissibilità del proposto atto di gravarne per difetto di specificità dei motivi di impugnazione, non si trascuri di scrutinare





anche nel merito il contenuto delle singole doglianze rapportate, con ciò dimostrando de plano di averne colto con la necessaria chiarezza il contenuto”;

- “con riferimento al capo della decisione arbitrale afferente al risarcimento del danno, la società ricorrente si era data cura di indicarne: l'erroneità in diritto per violazione dell'art. 1226 c.c. e art. 114 c.p.c. richiamando espressamente l'art. 829 c.p.c., comma 3, secondo periodo; la Corte d'Appello avrebbe dovuto divisare la non conducenza del richiamo all'art. 829 c.p.c., comma 3, secondo periodo, e non avrebbe dovuto sentenziare l'inammissibilità della svolta censura con la motivazione invece adottata, non applicandosi alla specie, secondo quanto in seguito chiarito con l'autorità della pronuncia monofilattica dalle SS.UU. (Cass., Sez. U, 9/05/2016, n. 9284), il testo dell'art. 829 c.p.c. novellato”;

- “una violazione di legge non può dipendere da un vizio di motivazione, trattandosi di vizi diversi e non sovrapponibili, dato che l'uno attiene al giudizio di diritto, l'altro al giudizio di fatto”.

Ne deriva che, pertanto, trattandosi di rinvio c.d. “restitutorio”, con poteri spettanti al giudice del rinvio che si estendono al riesame di tutte le questioni ritualmente proposte, vanno nuovamente esaminati i motivi di nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 5, in relazione all'art. 823, n. 5, c.p.c., per difetto assoluto di motivazione con riferimento alla liquidazione della quota di partecipazione al capitale sociale dei soci receduti Giandonato, Biagio e Maria Totaro nonché il motivo di nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 5, in relazione all'art. 823, n. 5, c.p.c. ed ex art. 829, comma 1, c.p.c., nella parte in cui, pur ammettendo la responsabilità degli eredi Totaro per la condotta anticoncorrenziale tenuta dal padre, il collegio arbitrale aveva quantificato il danno così cagionato in soli € 10.000,00, in violazione degli artt. 1226 c.c. e 114 c.p.c.

Preliminare all'esame di tali motivi di impugnazione è l'eccezione, riproposta anche nella odierna sede, relativa alla intervenuta acquiescenza a norma dell'art. 329 c.p.c. sia sull'an che, soprattutto, sul *quantum* delle domande delibate dal lodo arbitrale.





Sul punto, hanno dedotto gli impugnati che, all'esito del procedimento arbitrale concluso con il lodo del 4 giugno 2010, la F.Ili Totaro s.r.l. aveva espressamente e consapevolmente eseguito integralmente il lodo arbitrale poi impugnato, in quanto il 13 agosto 2010 aveva pagato a ciascuno degli appellati il complessivo valore di liquidazione di € 1.223.236,04 = riconosciuto dal lodo arbitrale oggi impugnato, al netto di imposte e di quanto parzialmente compensato con il credito complessivo di € 21.612,30= verso gli stessi, sia a titolo di debito ereditario derivante dalla violazione del divieto di concorrenza da parte del de cuius, Antonio Totaro (€ 2.222,22= ciascuno), sia a titolo di debito ereditario derivante dai maggiori versamenti eseguiti dalla F.Ili Totaro s.r.l. per il trattamento di fine mandato del sig. Antonio Totaro (€ 4.981,88= ciascuno).

Ha osservato parte impugnata che la società - in data 7 luglio 2010 - aveva celebrato la sua assemblea dei soci in Roma, e senza la benché minima riserva di impugnazione del lodo:

(a) aveva riconosciuto la piena validità e l'efficacia del recesso come operato dai sigg.ri Maria Totaro, Biagio Totaro e Giandonato Totaro, figli del defunto sig. Antonio Totaro, e, contestualmente, deliberato di provvedere alla liquidazione delle quote dei soci receduti nella misura stabilita dal lodo arbitrale mediante l'utilizzo delle riserve disponibili del patrimonio netto;

(b) aveva approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 nel quale veniva evidenziata, tra l'altro, la riserva denominata 'Altre riserve' (al 31 dicembre 2008 pari ad € 1.631.000,00=) con la quale si decideva di dare corso ai pagamenti senza necessità di procedere alla riduzione del capitale sociale ma con accrescimento delle quote dei soci superstiti mediante proporzionale imputazione di quelle dei soci rimanenti.

Secondo gli impugnati, nessun valore aveva l'atto di significazione del procuratore della società, con il quale si chiedeva agli appellati l'IBAN per poter operare i bonifici di cui al lodo "(...) *"impregiudicato ogni diritto e in particolare quello di impugnativa del medesimo"*, senza che la parte avesse ancora valutato e deciso in assemblea il suo comportamento e, più esattamente, ben prima che i soci decidessero se pagare o meno.





A parere della Corte, l'eccezione è infondata.

L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 c.p.c. (configurata solo anteriormente alla proposizione del gravame in quanto successivamente allo stesso è possibile solo una rinuncia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell'accettazione della sentenza; tale accettazione si qualifica come manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi, siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado favorevole agli odierni impugnati da parte della società, anche se la riserva d'impugnazione non era stata dalla medesima resa nota, non comportava alcuna acquiescenza alla sentenza preclusiva dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 329 c.p.c., in assenza di espressa rinuncia e di atti precisi ed univoci.

Non può quindi ritenersi abdicativo il comportamento della società, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione (v. Cass. 34539/2021 tra le tante).

Come è stato affermato dalla Suprema Corte (v. Cass. S.U. 1-12-2000 n. 1242, Cass. 11-6-2009 n. 13630), *"il pagamento, anche senza riserva, delle spese processuali liquidate in una sentenza d'appello o, comunque, esecutiva, non può comportare acquiescenza a detta sentenza, neppure quando la relativa effettuazione sia antecedente alla minaccia di esecuzione o all'intimazione del precetto"*.

Peraltro, nel caso di specie, il pagamento era stato preceduto dalla notifica dell'atto di significazione con il quale il Procuratore di parte, in forza di un ampio mandato rilasciato a margine dell'atto di nomina di arbitro in data 17/11/2008, comprensivo di *"tutte le fasi, comprese quelle eventuali di*





esecuzione, appello, transazione e riscossione, con facoltà di rilasciare quietanze” aveva espressamente dichiarato di voler “dare esecuzione al lodo, ma *“impregiudicato ogni diritto e in particolare quello di impugnativa del medesimo”*.

Ne deriva l’infondatezza dell’eccezione.

Venendo adesso al primo motivo di impugnazione, esso si è fondato sul difetto di motivazione, per aver il Collegio arbitrale acriticamente recepito la gran parte delle affermazioni del CTU senza farsi carico delle puntuali osservazioni formulate da parte della Difesa della società e, anzi, facendo propria *“la pur denunciata e palese arbitrarietà e contraddittorietà delle stesse”*; peraltro, discostandosi - in taluni punti - dalle determinazioni del CTU, fornendo una motivazione meramente apparente a sostegno delle ragioni della limitazione di tale scostamento.

A parere della Corte, il motivo è infondato.

Si imputa al Collegio arbitrale di non aver motivato e spiegato le ragioni della propria adesione alle argomentazioni del CTU *“incomprensibilmente”* recepite nel lodo, benchè la società avesse mosso puntuali osservazioni, con le quali si dava atto dei *“macroscopici errori compiuti dal CTU”* che, in relazione al valore complessivo dell’azienda (risultante dalla somma tra il patrimonio netto rettificato e dal valore dell’avviamento), pur muovendo da premesse corrette (adozione del metodo c.d. *“misto”*), non aveva mai provveduto ad analizzare il sovrareddito, bensì unicamente il reddito determinato annualmente, senza sottrarre il valore (espresso dalla formula $i*k$) del tasso di attualizzazione dei profitti netti attesi e del patrimonio netto rettificato, ottenendo un valore dell’azienda notevolmente più alto a quello cui sarebbe dovuto giungere.

Il Collegio aveva, cioè, fatto proprio l’operato del CTU e, pur dando conto che gli esiti della consulenza meritavano una *“riconsiderazione con riferimento all’orizzonte temporale della quantificazione prospettica dei redditi”*, aveva *incomprensibilmente* affermato che *“si ritiene coerente ... individuare il suddetto orizzonte temporale in otto anni”*, durata che non





trovava appigli in nessuno degli elementi di convincimento sopra indicati né nelle osservazioni del CTU.


Ed ancora, aveva ritenuto equo il tasso di interesse nella misura dell'8%, senza fornire alcuna spiegazione e discostandosi sia dalla CTU che dal CTP.

A parere della Corte, non sussiste affatto il lamentato vizio di motivazione.

In materia di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio previsto all'art. 829, n. 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 823, n. 5 cod. proc. civ. è ravvisabile solo nel caso in cui la motivazione del lodo sia del tutto assente o carente al punto da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o tale da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, così da risolversi in una non motivazione, ovvero quando contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo, tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione (v. Cass. Sez. 1 n. 28218-13, nel solco di Cass. Sez. U n. 24784-08, nonché di recente Cass. Sez. 2 n. 16077-21).

Nel concreto, appare utile riportare, sul punto, il ragionamento del Collegio arbitrale per individuare la ratio della decisione adottata: *"... il Collegio arbitrale, preso atto che l'articolo 6 dello Statuto della F.Ili Totaro s.r.l. non indica un criterio di determinazione della quota alternativo rispetto a quello previsto dall'articolo 2473, terzo comma, cod. civ., ha dato mandato al CTU di determinare il valore di liquidazione nelle quote eventualmente spettanti ai soci signori Giandonato Totaro, Biagio Totaro e Maria Totaro in caso di accertato recesso secondo il criterio indicato dall'articolo 2473, 3° comma, rimettendo alle osservazioni fatte dalle parti dinanzi al CTU le precisazioni applicative del criterio indicato. A tale quesito il CTU dottor Pierluigi Tria ha dato risposta, individuando il valore di liquidazione della quota spettante ai soci pari al 27,33% del capitale sociale della F.Ili Totaro s.r.l. nella somma complessiva di euro 1.737.689,60. Le valutazioni che il CTU ha utilizzato per giungere alla determinazione di tale importo sono state oggetto di considerazioni critiche da entrambi i consulenti di parte. Ritiene il Collegio di dover tener conto di alcune delle osservazioni formulate dal consulente*





tecnico di parte della società convenuta dottor Maurizio di Marco Tullio. In particolare, gli esiti a cui perviene la consulenza tecnica di ufficio meritano una riconsiderazione con riferimento all'orizzonte temporale della quantificazione prospettica dei redditi. In particolare, si ritiene coerente con le caratteristiche aziendali della F.Ili Totaro s.r.l. a cui la stessa fa espresso riferimento in sede di valutazione degli erogati prospettici dei punti vendita, individuare il suddetto orizzonte temporale in 8 anni. Tale impostazione induce a ritenere che, nella determinazione del valore di avviamento dell'azienda, dovrà tenersi conto del reddito medio calcolato in un orizzonte temporale di 8 anni e, quindi, avendo riguardo ai dati riportati nelle tabelle allegati alla CTU il reddito medio sarà pari a euro 543.796,70. Il Collegio, peraltro, ritiene equo fissare il tasso di interesse utilizzato dalla per determinare il valore di avviamento della società in una misura pari all'otto per cento. Sulla base di tali parametri, il valore di avviamento dell'azienda dei fratelli Totaro deve ritenersi pari a euro 1.975.799,64. Ne consegue che la formula individuata dal CTU ($W=K+G$) dove $K=$ patrimonio netto rettificato pari a Euro 2.500.000; $G=$ avviamento pari a euro 1.975.799,64 porta ad affermare che il valore complessivo dell'azienda è pari a euro 4.475.799,64. Pertanto, il valore di liquidazione delle quote spettanti ai signori Giandonato, Biagio e Maria Totaro è pari complessivamente a euro 1.223.236,04. A ciascuno degli attori, quindi, in conseguenza dell'avvenuto recesso dalla F.Ili Totaro deve essere riconosciuta a titolo di liquidazione della quota sociale una somma pari a € 407.745,34".*

Ora, tali essendo le motivazioni del Collegio arbitrale relativamente alla determinazione del valore della quota dei soci receduti, non può ritenersi che sussista il difetto di motivazione quale vizio riconducibile all'art. 829 c.p.c., n. 5, in relazione all'art. 823 cit. codice, n. 3, ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione" (Cass. n. 12321 del 18/05/2018).





Nel caso di specie, il Collegio è partito dalle valutazioni del CTU in ordine al valore dell'azienda discostandosi dalla consulenza tecnica solo con riferimenti a due profili, ovvero con riferimento alla determinazione del valore di avviamento dell'azienda (per il quale il Collegio ha tenuto conto del reddito medio calcolato in un in un orizzonte temporale di 8 anni e, quindi, rispetto ai dati riportati nelle tabelle legate alla CTU calcolandolo in euro 543.796,70) e con riferimento al tasso di attualizzazione dei redditi attesi, ritenendo equo fissarlo in una misura pari all'otto per cento.

Il collegio arbitrale, pertanto, dopo aver quantificato il valore dell'avviamento, lo ha sommato al patrimonio netto rettificato pari ad euro 2.500.000,00, così calcolando il valore complessivo dell'azienda.

Ora, non vi è chi non veda come la motivazione sussista e sia sorretta anche da adeguate considerazioni, che consentono di ricostruire l'*iter* logico e giuridico sottostante alla decisione, restando precluso il riesame del merito del giudizio già espresso dall'arbitro.

Tenuto conto, invero, dei ristretti limiti in cui può essere ravvisato il predetto vizio di nullità del lodo, va escluso che il Collegio arbitrale sia incorso in una omessa pronuncia, di cui si duole l'impugnante, così come va escluso che avesse il dovere di motivare sulle autonome osservazioni del CTP, non essendo obbligato a soffermarsi finanche sulle contrarie allegazioni del CTP che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che si possa configurare vizio di motivazione, atteso che le critiche di parte - tendenti al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico - si risolvono in mere argomentazioni difensive.

Del pari infondato è il rilievo sul difetto di motivazione in relazione ai punti da cui il collegio si è discostato dalle valutazioni del CTU, avendo il primo motivato - quanto al valore dell'avviamento - che, in base *"alle caratteristiche aziendali della F.Ili Totaro, cui la stessa CTU aveva fatto espresso riferimento in sede di valutazione degli erogati prospettici dei punti vendita"*, si riteneva coerente individuare l'orizzonte temporale in otto anni (anziché in dieci, come ritenuto dal CTU) e poi fissando il tasso di interesse





in una misura pari all'8% per ragioni di equità [laddove la determinazione del tasso di attualizzazione dei redditi attesi era stato fissato dal CTU in una misura maggiore (7,2%), mentre dal CTP in una misura inferiore (10%)].

Ne deriva che non paiono condivisibili le doglianze relative all'errata determinazione dell'orizzonte temporale di valutazione, da ritenersi - per l'impugnante - eccessivamente esteso ai fini di una stima attendibile dell'azienda (laddove il CTP di parte lo aveva fissato in 5 anni) e in contrasto con le stesse premesse metodologiche della CTU (che invece lo aveva fissato in 10 anni), stante altresì l'obsolescenza e l'inadeguatezza della maggior parte degli impianti, rivelatori di un orizzonte temporale di operatività estremamente ridotto o addirittura inesistente; le considerazioni tecniche in base alle quali il Collegio avrebbe dovuto "inesorabilmente" concludere che il parametro in questione non poteva eccedere il numero dei 5 anni, come dimostrato "con approfondita disamina dal CTP" e che il Collegio non aveva affatto preso in considerazione, mirano in effetti ad ottenere un riesame nel merito del *quantum* della quota spettante ai soci receduti (onde ottenere una riduzione del valore della quota ad essi spettante), ma non valgono a inficiare la motivazione del lodo, che non solo è sussistente, ma reca argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

E' appena il caso di rilevare che, in questa sede, non è possibile esercitare un controllo sulla congruità della motivazione, atteso che l'art. 829 n. 4 e 5, c.p.c. prevede la nullità della pronunzia arbitrale - correlativamente limitando il detto controllo - solo nelle ipotesi in cui tra le varie statuizioni del dispositivo o tra questo ultimo e la motivazione sia ravvisabile una contraddittorietà tale da tradursi nella impossibilità di ricostruire la ratio decidendi; il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual è quello concernente il valore dell'azienda oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione





del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancante od assolutamente carente (Sez. 1, n. 13511 del 08/06/2007, Rv. 600401 - 01).

Identiche considerazioni debbono valere anche per la errata determinazione del tasso di attualizzazione dei redditi attesi, fissato dal Collegio nell'8%, ovvero in una misura intermedia tra quella fissata dal CTU e quella del CTP. Anche in questo caso, le osservazioni del CTP di parte relativamente all'omessa considerazione del coefficiente "Beta" (rappresentativo del rendimento per l'investimento nella specifica impresa) non fa che riproporre una questione di merito che è stata valutata, in fatto, e risolta dal Collegio arbitrale nel senso indicato, senza che possa inferirsi un difetto di motivazione, stante altresì la considerazione che la motivazione deve riferirsi all'assetto complessivo della decisione, senza che possa impingersi in singoli profili della valutazione tecnica ritenuti errati perché non corrispondenti a quanto valutato dal perito di parte.

Anche per quanto concerne le osservazioni circa l'errata determinazione del patrimonio netto rettificato, l'impugnante censura di nullità il lodo sulla base del fatto che avrebbe recepito acriticamente le risultanze del consulente tecnico, senza peritarsi di smentire o di valutare le osservazioni del CTP, neppure prese in considerazione.

Ma, a prescindere dal fatto che il collegio, avendo ritenuto di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'Ufficio, non era tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica l'esame e la valutazione delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione (cfr. Cass 10202/2008; Cass. 22 febbraio 2006, n. 3881 e da ultimo anche Cass. n° 8460/2020), resta il fatto che la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 13902/2013), con la conseguenza che il collegio, ove di contrario avviso, non era tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, avendo





posto a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. 30 novembre 2020, n. 27297; Cass. Civ., Sez. VI, ord. 9 aprile 2021, n. 9483; Cass. 2063/2010; Cass. 5687/2001; Cass. 5151/1998; Corte App. Firenze, sez. II, 28.09.2018, n. 2218).

In ogni caso, è evidente che il motivo, pur laddove si ritenga che la decisione è approssimativa e viziata da errori metodologici, non è idoneo ad integrare il difetto di motivazione del lodo.

Venendo adesso al secondo motivo, relativo alla nullità del lodo per violazione dell'art. 829, co. 1, n. 5) c.p.c. (in relazione all'art. 823 n. 5 c.p.c.) ed ex art. 829 comma 3 c.p.c. nella parte in cui, pur ammettendo la responsabilità del de cuius nella condotta anticoncorrenziale, il Collegio arbitrale aveva quantificato il danno cagionato alla società in (soli) € 10.000,00, violando così gli artt. 1226 c.c. e 114 c.p.c., non appare superfluo riportare, sul punto, la motivazione del Collegio, in modo da verificare se sia stato assolto l'obbligo della motivazione e se sia stato altresì violato il disposto dell'art. 829, comma terzo, c.p.c.

Sul punto, il Collegio ha così motivato: *"... preso atto che il sig. Antonio Totaro contribuì attivamente all'avvio di una società destinata a svolgere attività concorrenziale con quella da lui amministrata, si rende necessario a questo punto soffermarsi sul profilo relativo alla individuazione del danno. Sul punto, il Collegio concorda con la giurisprudenza richiamata nella comparsa conclusionale della società convenuta, in quanto ritiene che in tema di divieto di concorrenza la pronuncia di condanna al risarcimento danni non presuppone che un danno sia stato già prodotto in relazione ad un'attività concorrenziale in atto, essendo invece sufficiente una situazione di concorrenza potenziale.*

In ogni caso, occorre rilevare la circostanza che dal 2009 la TOP s.r.l. ha effettivamente iniziato la sua attività, sicché è ragionevole affermare non solo che la condotta del signor Antonio Totaro sia stata potenzialmente idonea a creare un danno alla società da lui amministrata, ma che successivamente tale danno si sia concretizzato.





Non essendoci in atti la prova del quantum di tale pregiudizio economico, ritiene il Collegio di poter procedere alla relativa determinazione attraverso una liquidazione equitativa. In particolare, avendo riguardo alla circostanza che, come si è detto, la TOP s.r.l. ha effettivamente avviato la sua attività dal 2009, ritiene il Collegio di poter determinare l'ammontare del danno subito dalla F.Ili Totaro in conseguenza della condotta posta in essere dal defunto amministratore nella somma di euro 10.000,00."

Ora, tale essendo la motivazione relativa alla quantificazione del danno nello svolgimento di attività concorrenziale da parte del Totaro, non può ritenersi che la motivazione relativa alla quantificazione del danno sia mancata, incomprensibile e/o non consenta la ricostruzione dell'iter logico seguito dall'Arbitro.

In primo luogo, il Collegio si è posto il problema se, in presenza di prova sull'attività concorrenziale svolta da un socio e amministratore della società, potesse liquidarsi una somma a titolo di risarcimento del danno anche allorquando un danno non fosse stato ancora prodotto ma vi fosse una situazione di concorrenza potenziale.

In secondo luogo, dopo aver rilevato che la TOP s.r.l. (che costituiva la società dei figli del Totaro a danno della F.Ili Totaro s.r.l.) aveva solo a far data dal 2009 iniziato la sua attività, il Collegio arbitrale ha quantificato, in assenza di prova sul *quantum* risarcibile da parte della F.Ili Totaro, il danno, procedendo a una valutazione equitativa.

Ne discende che è perfettamente comprensibile l'iter logico seguito dal Collegio nella determinazione del danno, rappresentato dall'assenza di prova in ordine al quantum del pregiudizio economico ed alla necessità di procedere ad una quantificazione tramite una valutazione equitativa.

Il che appare altresì conforme al principio di diritto impartito dalla Suprema Corte secondo cui, una volta dimostrato che si è cagionato un danno alla F.Ili Totaro in dipendenza della distorsione delle regole della concorrenza, è consentito l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione, secondo le disposizioni generali previste dal codice civile (in particolare dagli artt. 1223, 1226 e 1227 (v. Cass. 25921/15 tra le tante).





Ora, secondo parte impugnante la decisione di liquidare tale irrisoria somma non sarebbe sorretta da alcuna valida motivazione e sarebbe manifestamente illogica, considerato che essa si discosterebbe macroscopicamente dai dati acquisiti in giudizio in relazione ai danni derivati dagli atti di concorrenza sleale del proprio amministratore; nonostante le corrette premesse, relative alla possibilità di condanna al risarcimento del danno non solo in relazione ad un'attività concorrenziale in atto ma anche ad una situazione di concorrenza potenziale, il Collegio non avrebbe minimamente indicato in virtù di quali criteri è giunto a determinare l'importo quantificato, fornendo sul punto una motivazione meramente apparente e del tutto arbitraria.

Ha soggiunto l'impugnante che la data di inizio dell'attività della TOP s.r.l., per quanto errata, poteva tutt'al più costituire un parametro per individuare la delimitazione temporale dello stesso danno, non certo un parametro per la liquidazione equitativa.

Anche tale motivo, a parere della odierna Corte d'appello, è infondato.

In assenza di prova sul quantum del danno risarcibile, sotto il profilo del danno patrimoniale e del lucro cessante, il Collegio si è affidato alla valutazione equitativa, che com'è noto, può essere consentita ai fini della liquidazione (cfr. Cass. 25921/2015, 19430/2003; 7306/2009).

E, nel caso concreto non può sottacersi che la società convenuta avesse spiegato domanda riconvenzionale diretta *"ad accertare la responsabilità del Totaro per attività concorrenziale e quindi al risarcimento di tutti i danni conseguiti e conseguendi, anche in ragione della violazione dell'obbligo di non concorrenza da parte di Antonio Totaro, da liquidarsi secondo equità"*, per cui, rilevato come la società avesse formulato in giudizio una domanda risarcitoria di carattere generico, per i danni di qualunque tipologia che potessero essere ricollegati all'illecito in discussione, la domanda di risarcimento sotto il profilo generico delle conseguenze economiche negative derivanti da tale illecito concorrenziale, non poteva che essere liquidata con il criterio equitativo c.d. puro, pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero con un criterio di liquidazione





svincolato da tabelle standardizzate e criteri automatici, tenendo però presente le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto" (Cass. Civ., Sez. II, 14 settembre 2010 n. 19517).

Evidenziando poi che la TOP s.r.l. aveva iniziato l'attività solo a far data dal 2009, il Collegio ha implicitamente evidenziato che tale momento temporale costituiva altresì una premessa per quantificare gli effetti economici negativi nei confronti della società, con la conseguenza che appariva equo determinare tale danno nella somma omnicomprensiva di € 10.000,00.

Il che consente di escludere il difetto di motivazione e anche la violazione dell'art. 829 comma terzo, con riferimento all'art. 1226 cod. civ., posto che, in tale prospettiva, il danno poteva essere liquidato in una somma globale, stabilita in base alle peculiarità della fattispecie concreta e alle presunzioni che ne derivavano.

L'argomentazione che la valutazione del danno già prodotto (calo di guadagni già registrato) e di quello presumibile (riduzione del giro d'affari in termini di minori guadagni futuri) poteva essere comunque calcolata - sulla base degli elementi acquisiti nel corso del giudizio arbitrale - in relazione alla redditività dell'impresa, con conseguente quantificazione non inferiore ad € 300.000,00, mira ad ottenere una rivisitazione nel merito della quantificazione del risarcimento, non certo ad inferire che, nel concreto, il Collegio abbia disatteso l'obbligo della motivazione o violato la regola di diritto di cui all'art. 1226 c.c.

Non può poi sottacersi che le argomentazioni, riferite: alla fidelizzazione all'utilizzo dei carburanti Q8 di cui avrebbe beneficiato la T.O.P. s.r.l., in virtù delle campagne promozionali attivate dalla citata compagnia petrolifera presso i distributori facenti capo alla F.lli Totaro s.r.l.; alla forte politica di sconti sul prezzo del carburante operata dalla T.O.P. s.r.l. e poi consolidata tramite il rilascio di schede punto sono state formulate in modo del tutto tardivo, ossia nell'atto di impugnazione del lodo), sono state dalla società allegate in modo del tutto tardivo, ossia in sede di impugnazione del lodo, sicchè non può neppure affermarsi che tali circostanze non siano state tenute presenti dal collegio allorquando ha liquidato il danno con il criterio





equitativo "puro", stante la necessità di colmare le lacune probatorie della F.lli Totaro riscontrate nell'iter della precisa determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso.

Ne deriva che le valutazioni del Collegio rispetto alla determinazione dei danni risarcibili e del loro ammontare sono in linea con l'equo apprezzamento delle circostanze proprie della fattispecie in esame e secondo un apprezzamento equitativo della sua entità (art. 1226 c.c.).

In conclusione, non vi sono i presupposti per l'accoglimento dell'appello.

Venendo adesso alle spese di lite, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessità della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite (conf. Cass. n. 11326/2003 che ribadisce che *"l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice di merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite"*).

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui (Cass. n. 15506/2018) il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perchè decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (conf. Cass. n. 7243/2006).

Ora, stante la sostanziale soccombenza, l'impugnante in riassunzione deve essere condannato al pagamento, in favore degli impugnati delle spese di lite del grado di appello, oltre che del giudizio di legittimità e di quello di rinvio, da liquidarsi secondo i parametri minimi previsti dal D.M. di riferimento (scaglione da € 520.000,00 ad € 1.000,000,00, senza la fase istruttoria perché non svolta), come da dispositivo che segue.





Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1-*quater* Tusg, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza o deduzione, decidendo sull'impugnazione proposta dalla società F.Ili Totaro s.r.l. avverso il lodo arbitrale sottoscritto in data 3/4.06.2010, così provvede:

- rigetta in quanto infondata l'impugnazione;
- condanna l'impugnante a rifondere a parte impugnata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano per compensi in euro **9.256,00**, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge; in **€ 7.003,00** oltre r.f.s.g., Iva e Cpa per il giudizio di legittimità e in **€ 8.815,00** oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge, per il giudizio di appello;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato che viene posto a carico dell'impugnante in osservanza dell'art. 13 co. 1-*quater* D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari in data 26.9.2023

Il Consigliere est.

Dr. Gaetano Labianca

Il Presidente

Dr.ssa Maria Mitola

